


- 8) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO  
BANDIERA GIALLA DI TREGAMBE FILOMENA  
Filomena Tregambe




La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [tregambefilomena@legalmail.it](mailto:tregambefilomena@legalmail.it)  
Ancona, addì 10/06/2022


IL CONCESSIONARIO  
BANDIERA GIALLA DI TREGAMBE FILOMENA  
Filomena Tregambe



IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Catfalo



L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 16/06/2022 al n° 976 serie 1  
con l'esenzione di euro 314,00


L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini



Validità prorogata al 31/12/2024  
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118  
Data 26 MAR. 2024

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini  


N. 00-11 del registro  
Concessioni - Anno 2022

N. 1946 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

**LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Filomena Tregambe, nella qualità di legale rappresentante della società Bandiera Gialla di Tregambe Filomena C.F. TRGFMN55R42A271Z - P.IVA 02060340425 con sede legale in Ancona (AN), via Panzini n. 26, prot. n. ARR-5633 del 26.04.2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-8761 in data 30.06.2021;  
Vista la licenza n. 77/2009 del 09.09.2009, rep. 600, avente ad oggetto situato nel Comune di Ancona sulla spiaggia di Palombina Nuova allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare composto da n°47 cabine per totali mq. 113,67, n°6 magazzini per totali mq.42,49, n°1 w.c. di mq.2,18, un box doccia di mq.0,83, n°2 aree coperte di totali mq.14,51, una zona d'ombra di mq.56,32, area bambini di mq.86,80, un campo di calcetto di mq.112,00, un campo da beach volley di mq.190,00, una passerella rialzata di mq. 8,77, area camminamenti e passaggi di totali mq. 643,29 e un'area posa sdraio e ombrelloni di mq.1223,43 per un periodo di cinque mesi dal 1/05 al 30/09;  
Vista l'autorizzazione prot. n. PAR-1171 del 11.04.2013 rilasciata ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., comma 2, ultimo inciso, per la modifica dell'oggetto della concessione demaniale in: un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 2.829,29 per mantenere uno stabilimento balneare composto da un manufatto suddiviso in n°4 cabine per totali mq.8,19 e un magazzino di mq.14,04, un manufatto suddiviso in n°8 cabine, un servizio igienico per disabili, n°2 servizi igienici e n°2 docce per totali mq.28,40, un manufatto suddiviso in n°16 cabine, un magazzino, una tettoia, bar, cucina, wc, spogliatoio e dispensa per totali mq.112,16, un'area pavimentata per somministrazione di mq.145,00, un'area pavimentata per pallamano di mq.116,00, una pergola per bagnino di mq.25,00, un manufatto suddiviso in n°6 cabine e un magazzino per totali mq.25,22, un manufatto di n°6 cabine per totali mq.13,82, un manufatto suddiviso in n°4 cabine e un magazzino per totali mq.15,64, un campo da beach-volley di mq.190,00, un'area giochi di mq.111,00 e area camminamenti e posa sdraio e ombrelloni per totali mq.2.024,82;  
Vista la proroga della concessione al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 199 lett. b) del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020 n. 77;  
Vista la pubblicazione della domanda di rilascio concessione in data 18.05.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-7836 in data 11.06.2021;  
Vista la nota prot. n. 21715/RU del 17.05.2021 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, con cui ha trasmesso la nota prot. n. 18603/RU del 28.04.2021 recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-6679 del 18.05.2021;  
Visto il parere del Comune di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-7797 in data 10.06.2021;  
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 18084 del 09.06.2021 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-7732 in data 09.06.2021;  
Vista la delibera n. 17 in data 25.06.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Visto che all'esito della produzione degli adempimenti richiesti, in occasione di redazione della licenza suppletiva è emersa la presenza di un rifiuto nella documentazione tecnico-grafica prodotta relativa ai conteggi delle superfici interne all'area già assentita in concessione, così che la Società ha prodotto una domanda integrativa ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., acquisita al prot. n. ARR-2289 del 28.02.2022, così come integrata con prot. n. ARR-3468 del 23.03.2022 e ARR-5199 del 27.04.2022 che oltre alla corretta indicazione delle superfici interne agli spazi demaniali già assentiti, è stato comunicato l'avvenuto intervento di rimozione, per motivi di sicurezza, di alcune cabine e magazzini ormai

fatiscenti con completa eliminazione delle parti in legno e della struttura in ferro di cui erano costituiti, restando pertanto tale spazio utilizzato quale mera area scoperta;

Vista la nota prot. n. 12106/RU del 14/03/2022 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, quale comunicazione prodotta ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-3096 del 15.03.2022;

Vista la nota prot. n. PAR-3066 del 05.05.2022 di questa Autorità di Sistema Portuale;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito con prot. n. PAR-3408 del 13.05.2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 11.03.2022 PR ANUTG Ingresso\_0029697\_20220310 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 22.04.2021 dell'importo di € 200,00 di cui all'atto di accertamento n. 00-37/21 Aut del 09/07/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 28.02.2022 dell'importo di € 200,00 di cui all'atto di accertamento n. 00-28/22 Aut del 09/03/2022;

Vista la polizza assicurativa n. 111422105 emessa in data 15.04.2021 dalla società Groupama Assicurazioni Spa – Agenzia di Fano – per l'importo di € 1.000.000,00 quale assicurazione RCT.RCO;

Vista l'attestazione di adesione alla polizza fidejussoria collettiva emessa in data 09.12.2020, dalla Soc. Coop. Balneari Servizi a r.l. a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale e relativa quietanza di avvenuto versamento del premio per l'anno 2021;

Vista la nota prot. n. 1110/A2 del 23/03/2022 della Confcommercio di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-3808 del 29/03/2022, inerente la comunicazione di adesione per l'anno 2022 della ditta "Bandiera Gialla di Tregambe Filomena" alla polizza fidejussoria collettiva rilasciate dal sindacato Balneari SIB – FIPE – Confcommercio per l'anno 2022;

Vista la delibera n. 16 in data 27.05.2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

#### **C O N C E D E** **ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.**

A **BANDIERA GIALLA di Tregambe Filomena, codice fiscale TRGFMN554R2A271Z - P.IVA 02060340425** la variazione della concessione n. 77/2009 del 09.09.2009, rep. 600 e relativa autorizzazione prot. n. PAR-1171 del 11.04.2013 allo scopo di riorganizzare gli spazi interni alla concessione per ampliamento di area ad uso sportivo con realizzazione di un campo da beach volley – tennis e ridimensionamento dell'area giochi, senza alterazione dell'estensione del complesso dell'area già oggetto di concessione, come da elaborato tecnico-grafici allegati.

**un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 2.829,29 per mantenere uno stabilimento balneare composto da 1a-1b-1c) area destinata a cucina/bar – magazzini – cabine per mq. 167,91; 2) area destinata a servizi igienici e docce per mq. 10,75; 3) area destinata a zona d'ombra per somministrazione per mq. 145,00; 4) area destinata a camminamenti e passaggi per mq. 493,60; 5) area scoperta (cabine demolite) per mq. 22,23; 6) area destinata a ricovero attrezzature per mq. 23,20; 7) area giochi per mq. 64,44; area destinata alla posa di ombrelloni e sdraio per mq. 1.391,91; 9) area destinata ad uso sportivo per mq. 510,25**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva il canone già previsto con la licenza n. 77/2009 del 09.09.2009, rep. 600 e relativa autorizzazione prot. n. PAR-1171 del 11.04.2013.

Canone dovuto anno 2022 = € 4.398,43 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 77/2009 del 09.09.2009, rep. 600 e relativa autorizzazione prot. n. PAR-1171 del 11.04.2013, così come prorogata ai sensi dell'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, cui accede **con scadenza alla data del 31/12/2022.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice

della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 77/2009 del 09.09.2009, rep. 600 e relativa autorizzazione prot. n. PAR-1171 del 11.04.2013, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconosciuti al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconosciute al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 2) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 3) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.
- 4) La variazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6.3 – Zona per la Balneazione del P.P.E. di Palombina che prevede all'interno della zona la realizzazione, fra l'altro, di impianti per il gioco del beach-volley-basket, purché la superficie utilizzata non superi il 20% della superficie scoperta in concessione e con divieto di pavimentazione dei campi da gioco per come previsto dall'art. 8 comma 3 della NTA del Piano di Gestione Integrata delle zone costiere, Piano GIZC, approvato dalla Regione Marche con delibera dell'assemblea n. 140 del 6 dicembre 2019.
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) L'eventuale accesso all'arenile tramite il sottopasso di via Goito dovrà essere legittimato come previsto dalla Ordinanza di questa Autorità n. 8/2001.
- 7) Dovrà essere rispettato quanto previsto con Ordinanza Balneare n. 9/2012 di questa Autorità e relativo regolamento della Regione Marche n. 2 del 13.05.2004 e ss.mm.ii.